PROVINCIA DI TREVISO

Area: Funzioni Generali
Settore: Finanza e Contabilità
C.d.R.: Bilancio, Spese, Entrate e Partecipate
Servizio: Entrate
Unità Operativa: Entrate
Ufficio: Entrate

DETERMINAZIONE

Determina n. 634 del 19/05/2025 Treviso, 19/05/2025

Oggetto: TRIBUTO PROVINCIALE TEFA, ART. 19 D.LGS N. 504/1992. QUOTE CORRISPOSTE DAL MIUR AI COMUNI AI SENSI ART. 33-BIS DEL D.L. 31-12-2007, N. 248, CONVERTITO DALLA LEGGE 28-02-2008, N. 31 PER L'ANNO 2024..

Considerato che l'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504 ha istituito un tributo annuale a favore delle Province per l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il riversamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, e viene applicato in misura percentuale, non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento della tassa/tariffa rifiuti comunale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;

L'ammontare del tributo viene riscosso congiuntamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione ed è versato dal concessionario/comune direttamente alla tesoreria della Provincia;

La Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) all'art. 1 comma 639, istituisce a partire dall'anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone: dell'imposta municipale propria (IMU), di una componente riferita ai servizi (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Il comma 666 art. 1 della stessa legge di stabilità stabilisce che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'art. 1, comma 780 della legge n. 160/2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Premesso che in relazione al pagamento del tributo servizio rifiuti relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI), l'art. 33 del D.L. 31.12.2007 n. 248, coordinato con la legge di conversione 28.02.2008 n. 31, prevede che, a decorrere dall'anno

2008, il M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca – corrisponda direttamente ai comuni un importo forfetario per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti svolto presso le scuole statali;

La somma versata dal MIUR ai comuni comprende anche la percentuale del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) e pertanto vige l'obbligo di riversamento alla Provincia dell'addizionale di sua spettanza dell'importo erogato dal Ministero, stabilità nella misura deliberata dalla Provincia al netto della commissione dello 0,30% ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 504/1992;

Considerato che, a seguito del parere espresso in data 9.11.2009, dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie Locali, con deliberazione n. 17, è stato chiarito che, la modifica normativa introdotta dal citato art. 33 bis del D.L. 248/2007 ha di fatto determinato il mutamento del soggetto passivo non più da individuarsi nelle istituzioni scolastiche bensì nel Ministero della Pubblica Istruzione, nulla è mutato in ordine all'obbligo gravante sui Comuni del versamento dei tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambiente sancito dall'articolo 19 del D.Lgs n. 504/92;

Inoltre, le norme sopravvenute in materia, quali l'art. 14, comma 14, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), e l'art. 1, comma 655, della legge n. 147 del 2013, per la TARI attualmente vigente, hanno stabilito che “il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti”;

Richiamata inoltre, la determinazione n. 2/drif/2020 di ARERA, al comma 1.4 dell'articolo 1, ha precisato che dal totale dei costi del PEF sono sottratte le entrate relative al contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33-bis del D.L. n. 248 del 2007;

Premesso che, i comuni della Provincia di Treviso hanno affidato ai gestori Contarina S.p.A. e Savno S.r.l. il servizio di riscossione rifiuti, disponendo l'applicazione della tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, eccetto il Comune di Mogliano Veneto, che ha affidato alla società Veritas S.p.A. l'attività di gestione del tributo TARI istituito dall'articolo 1, comma 639 della Legge 147/2013;

Visto la nostra comunicazione ai soggetti affidatari del servizio di riscossione rifiuti, nostro prot. n. 5536 del 3 febbraio 2025 relativa agli importi corrisposti per l’anno 2024 dal MIUR ai comuni – termini, modalità di versamento e rendicontazione e misura tariffaria anno 2025 del tributo TEFA ex art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 27/9172/2020 del 19/02/2020 relativo al tributo TEFA deliberato nella misura del 5% dal 01.01.2020, con cui è stato adeguato il relativo aggio alla percentuale dello 0,30% ai sensi del comma 5, art. 19 del D.lgs 504/1992, come confermato dal Parere del MEF n. 12528 del 25 marzo 2019;

Preso atto dei riversamenti effettuati dai gestori affidatari del servizio di riscossione rifiuti della Provincia di Treviso, relativi agli incassi annualità 2024 a titolo di TEFA compreso nelle somme erogate dal MIUR, al netto della commissione spettante nella misura dello 0,30 per cento

delle somme riscosse, ammontano ad Euro 43.185,87 e di euro 129,94 a titolo di compenso, di cui all'elenco agli atti;

Considerato che, la rilevazione contabile inerente al compenso spettante alla Società Savno s.r.l. di euro 43,69 è stata assunta con determinazione dirigenziale n. 550 del 30 aprile 2025;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di accertare l'entrata giuridicamente perfezionata, interamente esigibile nell'anno in corso, per la somma complessiva di Euro 43.315,81 di cui Euro 86,25 quale entrata vincolata a copertura finanziaria della spesa di pari importo;

Premesso che la suddetta spesa giuridicamente perfezionata presenta la seguente esigibilità pari ad Euro 86,25 per l'anno 2025;

Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, di impegnare l'importo di Euro 86,25 nell'esercizio 2025 a favore del gestore di cui all'elenco agli atti;

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni;

Vista la Legge n. 56 del 7/04/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Vista la L.R. n. 19 del 29/10/2015 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali";

Visti gli artt. 4 e 17 del D. Lgs 165/2001;

Vista la Delibera di Consiglio Provinciale n. 44/2024 del 16/12/2024 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027, DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI" ;

Visto il Decreto del Presidente n. 328/2024 del 24/12/2024 avente ad oggetto: "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2025-2027."

DETERMINA

- di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;
- di provvedere all'accertamento della somma di Euro 43.185,87 a titolo di tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) compreso nelle somme erogate dal MIUR relativo all'annualità 2024, derivante dalla somma dei riversamenti

effettuati a favore della Provincia di Treviso, dai gestori di cui all'elenco agli atti, al netto della commissione spettante nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse;

- di provvedere all'accertamento e all'impegno della somma di Euro 86,25 a titolo di compenso dovuto al gestore di cui all'elenco agli atti;
- di compensare l'aggio di euro 86,25 di cui al punto precedente con l'entrata;
- di accertare l'entrata e imputare la spesa come indicato nell'allegato che fa parte integrante del presente provvedimento;
- Di dare atto che sul contenuto del presente provvedimento è stato espresso parere tecnico favorevole da parte del dirigente responsabile ai sensi dell'art. 147Bis D.Lgs. n. 267/2000 e art. 8 del “Regolamento del sistema integrato dei controlli interni”.

IL DIRIGENTE
DE GIOIA BETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)